



**COMUNE DI FONDI
(PROVINCIA DI LATINA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, ALL' AFFIDAMENTO,
ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autorizzazione alla cremazione di corpi
- Art. 3 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
- Art. 4 Destinazione delle ceneri
- Art. 5 Autorizzazione all'affidamento delle ceneri
- Art. 6 Affidamento e conservazione delle ceneri
- Art. 7 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 8 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 9 Senso comunitario della morte
- Art. 10 Registri
- Art. 11 Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne
- Art. 12 Deposito provvisorio
- Art. 13 Imposta di bollo
- Art. 14 Controlli e sanzioni amministrative
- Art. 15 Norma transitoria

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ed in attuazione dell'art. 162, della Legge Regione n. 4 del 28 aprile 2006 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria) D.P.R. n. 254/2003 e le circolari del Ministero della Salute n. 24/1993 e n. 10/1998.
2. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali ed il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.
3. Il presente regolamento integra il regolamento comunale vigente di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19/12/2002 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le relative tariffe della conservazione, dell'affidamento e della dispersione delle ceneri sono stabilite dalla G.C. con apposito provvedimento.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione di corpi

1. La cremazione deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale, sulla base della volontà espressa, in vita, dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. iscrizione, certificata dal rispettivo presidente, per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei corpi dei propri associati.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Contestualmente alla richiesta di cremazione dovrà essere resa dichiarazione se il defunto è portatore di protesi.
4. L'autorizzazione può essere concessa se la richiesta è corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge 130/01 art. 3 comma 1. Lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, in carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, fax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare Ministero della Sanità del n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

2. La cremazione di ossa e resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del competente Dirigente.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono, quindi:
 - a. essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione ed è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
 - b. essere avviati a cremazione.
4. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono, quindi:
 - a. permanere nello stesso tumulo;
 - b. essere avviati a cremazione.
 - c. essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione.
5. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
6. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
7. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
8. Per le ossa contenute nell'ossario comunale è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 4 – Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, la cui dimensione non deve superare quella delle cassetine per i resti ossei e portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
2. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'urna contenente le ceneri può essere:
 - a) **Tumulata.** Solo in area cimiteriale e può avvenire in una cella cineraria, in un ossario, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro o resti ossei, con oneri a carico dell'affidatario. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo. La durata della tumulazione per le celle cinerarie e gli ossari è di anni 99
 - b) **Inumata.** In apposita area cimiteriale con urna di materiale biodegradabile (con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data di decesso e di cremazione) in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione che è previsto in anni 5.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo; Ogni fossa di inumazione delle urne cinerarie, deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un numero identificativo progressivo di fossa.

Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, nella misura che sarà di anno in anno deliberato dalla G.C..

- c) **Depositata nel cinerario comune** per la conservazione in perpetuo in modo indistinto, di cui l'art. 80 comma 3 del D.P.R. 285/1990;
- d) **Consegnata al soggetto affidatario** secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. La richiesta deve essere presentata al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e redatta secondo la modulistica predisposta dagli Uffici nella quale sono riportati i seguenti dati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
 - b. i dati anagrafici del defunto;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - d. l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
 - e. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare profanazione dell'urna;
 - f. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - g. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di 10 giorni;
 - h. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere richiesto da chi indicato eventualmente dal defunto, o in assenza dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, l'urna è affidata direttamente agli eredi dell'affidatario i quali hanno l'obbligo di comunicare al Comune il nominativo del nuovo affidatario. In caso di loro rinuncia l'urna viene consegnata per essere depositata nel cinerario comunale.

Art. 6 – Affidamento e conservazione delle ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, è presentato in triplice copia: una è conservata presso l'impianto di cremazione, una al soggetto affidatario e l'altra presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
2. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.
3. La conservazione ha luogo, solitamente, nell'abitazione dell'affidatario coincidente con la sua residenza legale; diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune di Fondi entro 10 giorni.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficio competente, che ne prende nota. In tal caso le ceneri sono conferite nel Cimitero Comunale.
8. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.
9. L'amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenenti le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Art. 7 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente secondo la modulistica predisposta dagli Uffici nella quale devono essere indicati:
 - a. i dati anagrafici, la residenza del richiedente e il titolo alla dispersione;
 - b. i dati anagrafici del defunto;
 - c. il luogo, tra quelli consentiti, dove disperdere le ceneri nonché la data e l'ora.
 - d. l'autorizzazione, in originale, dell'Ente e/o proprietario dell'area privata ove disperdere le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - e. la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme generali in materia e delle cautele atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - f. la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g. la dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente);
 - h. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - i. la conoscenza dell'obbligo di informare l'ufficio servizi cimiteriali in caso di variazione del luogo di conservazione dell'urna.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve risultare da uno dei seguenti atti:
 - a. disposizione testamentaria;
 - b. dichiarazione autografata rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;
 - c. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d. dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta;
3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza.
4. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'autorizzazione alla dispersione in altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, del comune in cui saranno disperse le ceneri.

Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a. nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b. in apposita area destinata nel cimitero comunale;
2. La dispersione delle ceneri è consentita anche in natura:
 - a) in mare, previa comunicazione all'Autorità marittima, con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dalla stessa Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo ed alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata:
 - a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o porto d'approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati;
 - a non meno di 1000 metri alla costa per tutto il periodo della stagione balneare;
 - b) a terra, all'interno del territorio comunale, a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili:
 - in aree esterne pubbliche, appositamente individuate dalla Giunta comunale;
 - in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.
3. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n.8 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o pozzo da destinarsi a consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
4. Saranno consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 9 – Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri sarà realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto e sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

Art. 10 Registri

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali predispose e conserva apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui ci sono annotati, in ordine cronologico:
 - a. per le cremazioni: i dati anagrafici del defunto e il luogo dove l'urna sarà tumulata;
 - b. per l'affidamento: i dati anagrafici, la residenza dell'affidatario, i dati anagrafici del defunto, il luogo dove sarà conservata l'urna e gli eventuali controlli e variazioni di indirizzo.
Per gli eventuali recessi dall'affidamento l'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
 - c. per la dispersione: i dati anagrafici e la residenza del soggetto che provvede alla dispersione, i dati anagrafici del defunto, il luogo dove le ceneri saranno disperse, la data e l'ora.

Art. 11 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 10.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

Art. 12 Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comunale.

Art. 13 Imposta di bollo

1. Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Art. 14 Controlli e sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. L'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, art. 7 bis D.Lgs 18/08/2000 n.267, secondo la gravità della violazione, fatta salva la sanzione penale, ove il fatto costituisca reato.
3. Le violazioni di cui l'art. 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con multa da € 2.500,00 a € 12.500,00.

Art. 15 Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della data di pubblicazione sull'albo Pretorio on line comunale.
2. In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo o in una celletta.